REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 296

Estratto del processo verbale della seduta del

16 febbraio 2018

oggetto:

DLGS 112/1998 ART 18 COMMA 1 LETT R). RICHIESTA DI LIMITAZIONE DELL'INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA DI CUI ALL'ART 2, COMMA 100, LETT A), DELLA L 662/1996 ALLA SOLA CONTROGARANZIA PER FINANZIAMENTI DI IMPORTO DA EURO 25.001,00 A EURO 175.000,00.

Debora SERRACCHIANI	*Presidente*	*presente*	
Sergio BOLZONELLO	*Vice Presidente*		*assente*
Loredana PANARITI	*Assessore*	*presente*	
Paolo PANONTIN	*Assessore*	*presente*	
Francesco PERONI	*Assessore*	*presente*	
Mariagrazia SANTORO	*Assessore*		*assente*
Cristiano SHAURLI	*Assessore*	*presente*	
Maria Sandra TELESCA	*Assessore*	*presente*	
Gianni TORRENTI	*Assessore*	*presente*	
Sara VITO	*Assessore*		*assente*

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il quale dispone che nell'ambito delle risorse di cui al comma 99 dell'articolo medesimo, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., di seguito denominato "Fondo centrale di garanzia", allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) il quale stabilisce che la garanzia del Fondo centrale di garanzia può essere concessa alle Banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che inoltre la garanzia stessa è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dagli intermediari finanziari), iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), il quale stabilisce che, tra le funzioni amministrative che rimangono in capo allo Stato, rientra la gestione del Fondo centrale di garanzia e che con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio tale Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993;

Visto l'atto repertorio n. 486, con il quale la Conferenza unificata, nella seduta del 26 luglio 2001, ha individuato le indicazioni procedurali ai fini dell'adozione della deliberazione citata all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, al fine di individuare le regioni sul cui territorio il Fondo centrale di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei

consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993;

Atteso che il citato atto 486/2001 della Conferenza unificata stabilisce che la Regione interessata presenta alla medesima Conferenza unificata richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, producendo una relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul proprio territorio, con particolare riferimento alla tipologia di operazioni ammissibili, ai soggetti beneficiari, alla copertura della garanzia, ai tempi e alle modalità di concessione;

Dato atto che, in conformità all'atto 486/2001 della Conferenza unificata, è stata prodotta la relazione descrittiva del sistema di garanzia operante in Friuli Venezia Giulia di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario <<decreto legislativo n. 385 del 1993>> in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), il cui articolo 7 ha sostituito il titolo V del decreto legislativo 385/1993;

Visto l'articolo 112 del decreto legislativo 385/1993, come sostituito dal predetto decreto legislativo 141/2010 e successive modifiche, il quale stabilisce:

a) al comma 1 che i Confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del medesimo decreto legislativo ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge;

b) al comma 1 bis che i Confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo in parola sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis;

c) al comma 2 che l'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai

sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 385/1993;

Rilevato che l'andamento dell'operatività del Fondo centrale di garanzia in Friuli Venezia Giulia registra una sempre maggiore marginalizzazione del ruolo dei Confidi a causa del processo di disintermediazione in atto, dato che le Banche utilizzano in misura crescente la forma della garanzia diretta senza usufruire dell'intermediazione dei confidi medesimi contemplata dal meccanismo della controgaranzia e che tale marginalizzazione è molto evidente, in particolare, se confrontata con i dati complessivi riferiti all'intero territorio italiano, dai quali emerge che nel 2017 in Friuli Venezia Giulia solo il 26,6% (24% nel 2016) delle operazioni garantite dal Fondo centrale di garanzia è avvenuto con il meccanismo della controgaranzia, laddove il corrispondente dato complessivo italiano è pari al 37,6% (era 42,1% nel 2016) e che nello stesso periodo in Friuli Venezia Giulia solo il 15,1% (pari al dato del 2016) dell'importo complessivo dei finanziamenti attivati dal Fondo centrale di garanzia sono stati garantiti con il meccanismo della controgaranzia, mentre il corrispondente dato complessivo italiano risulta pari al 19% (22,6% nel 2016);

Considerato che la Regione ha negli ultimi anni costantemente perseguito un ampio programma di sostegno dell'accesso al credito delle imprese sia attraverso l'attribuzione di rilevanti risorse ai fondi di rotazione destinati a promuovere la concessione di finanziamenti agevolati tramite il sistema bancario sia attraverso il forte sostegno al sistema regionale dei Confidi, in particolare attraverso gli interventi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia <<Legge finanziaria 2007>>) e del relativo Regolamento di attuazione per l'assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226, e successive modifiche;

Considerato che i vantaggi che si prospettano dall'applicazione della limitazione in oggetto riguardano il complesso del sistema economico regionale, in quanto, da un lato, le imprese potrebbero beneficiare di una semplificazione e di un miglioramento nell'accesso al credito grazie al supporto professionale e all'assistenza finanziaria dei Confidi nella relazione con il sistema bancario e alla contrattazione collettiva effettuata da questi ultimi, e, dall'altro lato, i Confidi potrebbero migliorare la propria operatività grazie a una maggiore quota di capitale liberato e a maggiori garanzie erogabili e a un più forte presidio di mercato, interrompendo il processo di disintermediazione sopra evidenziato, mentre le Banche potrebbero avvantaggiarsi della capacità dei Confidi di selezionare le imprese meritevoli di credito, oltre che della capacità di copertura dei Confidi e dell'alleggerimento delle attività di istruttoria dei fidi;

Considerato che grazie all'intermediazione dei Confidi, il Fondo centrale di garanzia potrebbe conseguire maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, grazie al frazionamento del rischio e alla diminuzione delle sofferenze, nonché alla mitigazione del rischio sistemico;

Considerato che l'attivazione della limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia trova concordi i Confidi di cui al citato Regolamento di attuazione, titolari di un significativo patrimonio di relazioni con il sistema economico del territorio, costruito nel tempo con lo svolgimento della loro attività, come testimoniato dall'elevato numero di imprese associate;

Considerato che, poiché i Confidi si rivolgono prevalentemente a imprese di piccole dimensioni per operazioni di importo relativamente contenuto, è opportuno, similmente a quanto deliberato da altre regioni, procedere ad una limitazione parziale dell'intervento del Fondo centrale di garanzia alla sola controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare con riferimento esclusivo alle operazioni di importo compreso tra euro 25.001 e euro 175.000;

Considerato che l'attivazione della clausola di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, è da considerarsi altresì nell'ottica della imminente istituzione nell'ambito del Fondo centrale di garanzia della specifica sezione finanziata dalla Regione con risorse rivenienti dalla corrente programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2584, che accompagnerà la limitazione con l'integrazione delle percentuali di coperture in controgaranzia;

Considerato, inoltre, che a seguito della imminente attuazione della riforma del Fondo centrale di garanzia, mirante alla tendenziale equivalenza tra gli strumenti della garanzia diretta e della riassicurazione, la disponibilità della sezione regionale sopra citata consentirà di aumentare le soglie di copertura per le classi di merito con riferimento alle quali la soglia risulterà inferiore ai limiti massimi;

Considerato che, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Comitato regionale dell'Associazione bancaria italiana, è opportuno caratterizzare la limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia come sperimentale, riservandosi, pertanto, di assumere ulteriori determinazioni ed eventuali correttivi sulla base del costante monitoraggio degli effetti della misura e della conseguente valutazione d'impatto, in particolare sui costi per le imprese, da effettuarsi non oltre i due anni successivi all'attivazione della limitazione;

Ritenuto pertanto opportuno di avanzare alla Conferenza unificata, ai sensi del sopra citato articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, la richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla controgaranzia dei consorzi di

garanzia collettiva fidi, esclusivamente per le operazioni di importo compreso da euro 25.001 ed euro 175.000;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, la Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, è presentata alla Conferenza unificata richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, alla sola controgaranzia dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 269/2003, iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità al decreto legislativo 385/1993, esclusivamente per operazioni di importo da euro 25.001 ad euro 175.000;

2. è incaricata la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione di provvedere al proseguimento dell'iter in conformità alle procedure stabilite dalla Conferenza unificata;

3. è dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE